

DECRETO RETTORALE NR. 81/2015

IL RETTORE

- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, nr. 152 “Norme in materia ambientale”;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, nr. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- VISTO lo Statuto, il Regolamento Generale ed il Regolamento per la Finanza l’Amministrazione e la Contabilità dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- VISTO il Decreto Direttoriale del **06/05/2010**, nr. 10311, con il quale è stato emanato il "Regolamento per la gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (D.Lgs. 152/2006 ss.ii.mm.) e individuazione e designazione degli Addetti Locali alla gestione dei Rifiuti”;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.02.2015, con la quale è stato approvato il *“Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e individuazione e designazione degli Addetti Locali alla Gestione dei rifiuti e dei Delegati Sistri”*;
- CONSIDERATO che le norme del presente "Regolamento" valgono sia per la sede di Modena che per la sede di Reggio Emilia;
- DECRETA l’adozione del nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (aggiornato al D.Lgs. 205/2010 ss.ii.mm.) e individuazione e designazione degli Addetti Locali alla gestione dei Rifiuti e dei Delegati Sistri.

ARTICOLO 1: È emanato il nuovo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E INDIVIDUAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI LOCALI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI DELEGATI SISTRI

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i siti dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che producono rifiuti speciali durante le attività di ricerca, di didattica e di servizio.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini della corretta applicazione del presente Regolamento e delle procedure operative ad esso collegate, a titolo esemplificativo, si intende per:
Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
Rifiuto speciale: i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono rifiuti speciali quelli diversi dai rifiuti urbani che si originano da cicli produttivi o attività di servizio (attività non domestiche);
Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I del D.Lgs. 205/2010;
Produttore/detentore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti. Nell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia per produttore/detentore deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione di rifiuti (Responsabile dell'attività), ma qualora questa figura non fosse identificabile, anche il soggetto (Responsabile di Struttura) al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo di provvedere allo smaltimento di detti rifiuti nei modi prescritti per legge (Sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. III, 21/01/2000);
Prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

Rifiuti sanitari: rifiuti codificati che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca;

SISTRI: sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 3bis introdotto dall'art. 2, comma 24, D.Lgs. n. 4/08);

SPP – Settore Consulenza gestione Rifiuti (SCR): struttura incardinata nel Servizio di prevenzione e protezione (SPP), cui spettano i compiti indicati nel successivo art. 3;

Addetto Locale alla gestione dei Rifiuti (ALR): persona incaricata dal responsabile di struttura della gestione in loco dei rifiuti prodotti dalla struttura e di collegamento con il SCR.

Strutture: le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Ateneo che producono rifiuti speciali, ovvero ai fini del SISTRI definite Unità Operative;

Unità Locale: l'impianto o l'insieme delle unità operative ubicate in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento;

Responsabile della Struttura: colui che esercita tutte le funzioni attribuite dalle normative vigenti, dagli Statuti e dai Regolamenti Universitari e vigila sulla

corretta gestione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività della propria struttura;

Responsabile dell'Attività: il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, dirige le attività didattiche o di ricerca, di assistenza e/o di servizi, ai sensi dell'art. 3, co. 5 del Regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di UNIMORE (Prot. 11691 del 06/07/2012);

Delegato SISTRI all'utilizzo del dispositivo elettronico: soggetto individuato all'interno di ogni Unità Locale dal Responsabile di Struttura e delegato alla registrazione dei dati relativi ai rifiuti speciali pericolosi (registro cronologico e scheda di movimentazione rifiuti) in base alle specifiche formalizzate dal Produttore/Detentore.

Art. 3 OBBLIGHI, ATTRIBUZIONI

1. Il Legale rappresentante:

- a) predispone la struttura organizzativa per l'assolvimento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti;
- b) vigila sulla corretta gestione dei rifiuti;
- c) assicura l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale coinvolto;
- d) aderisce al sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti SISTRI, iscrivendo le Unità Locali che producono rifiuti speciali pericolosi.

2. Il Produttore/Detentore:

- a) salvaguarda l'ambiente, adottando misure di prevenzione ed effettuando una corretta gestione dei rifiuti ed un controllo sulle procedure di lavoro finalizzati alla loro riduzione, al loro riutilizzo e riciclaggio ed incentivando la raccolta differenziata dei rifiuti;
- b) fornisce agli utenti della struttura, ognuno nell'ambito di competenza, indicazioni sulle procedure di lavoro utili a consentire una corretta gestione dei rifiuti, oltre che la loro riduzione;
- c) identifica e codifica i rifiuti secondo quanto previsto dalla normativa e/o da specifiche interne;
- d) mette in sicurezza il rifiuto prima delle operazioni di deposito temporaneo;
- e) movimentata i rifiuti dal luogo di produzione al sito di deposito temporaneo;
- f) gestisce il deposito temporaneo dei rifiuti;
- g) effettua la corretta etichettatura dei rifiuti;
- h) adotta il corretto imballaggio o confezionamento dei rifiuti;
- i) compila e tiene diligentemente i registri cartacei di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi;
- j) compila e tiene diligentemente i registri informatici di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi e le schede previsti dal SISTRI attraverso i delegati individuati all'interno dell'Unità Locale di competenza;
- k) compila e detiene i formulari cartacei di accompagnamento dei rifiuti speciali pericolosi;

- l) compila ed invia il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) della produzione annuale dei rifiuti pericolosi;
 - m) attiva e gestisce i contratti con ditte autorizzate al trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali con la consulenza del SPP-SCR;
 - n) provvede al pagamento di tutti gli oneri relativi al settore.
- 3. Il Responsabile di Struttura:**
- a) designa l'Addetto Locale Rifiuti, secondo le indicazioni del presente regolamento;
 - b) designa i Delegati SISTRI all'utilizzo del dispositivo elettronico.
- 4. Il SPP – Settore Consulenza gestione Rifiuti (SPP-SCR):**
- a) offre eventuale assistenza al disbrigo dell'iter amministrativo relativo alle varie fasi della gestione dei rifiuti;
 - b) emana specifiche procedure necessarie alla corretta gestione dei rifiuti;
 - c) coordina le fasi di smaltimento ed i contatti con le ditte incaricate;
 - d) organizza incontri periodici di aggiornamento con gli Addetto Locale Rifiuti.
- 5. L'Addetto Locale Rifiuti (ALR):**
- a) Coadiuvare il Produttore/Detentore per:
 - I. favorire la riduzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti e attivare la raccolta differenziata degli stessi;
 - II. identificare e codificare i rifiuti, secondo quanto previsto dalla normativa e/o da specifiche interne;
 - III. mettere in sicurezza il rifiuto prima delle operazioni di deposito temporaneo;
 - IV. movimentare i rifiuti dal luogo di produzione al sito di deposito temporaneo;
 - V. gestire il deposito temporaneo dei rifiuti;
 - VI. apporre la corretta etichettatura ai rifiuti;
 - VII. adottare il corretto imballaggio o confezionamento dei rifiuti;
 - VIII. compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti;
 - IX. compilare i formulari di accompagnamento dei rifiuti;
 - X. compilare il MUD.
 - b) Collabora con il SPP – Settore consulenza Gestione Rifiuti:
 - I. durante il disbrigo dell'iter amministrativo relativo alle varie fasi della gestione dei rifiuti;
 - II. fornendo suggerimenti utili ad aggiornare e migliorare la corretta gestione dei rifiuti;
 - III. durante le fasi di smaltimento e durante i contatti con le ditte di smaltimento.
 - c) Ha libero accesso a tutti i locali della singola struttura di riferimento, quando ciò non pregiudichi la sua incolumità.
 - d) Deve essere informato circa le attività svolte all'interno del sito di competenza che hanno incidenza sulla produzione dei rifiuti.

- e) Deve disporre di tempo e dell'utilizzo di strumenti e sistemi di comunicazione (fotocopiatrice, telefono, fax, e-mail,) nei limiti e nelle misure richieste dall'incarico.

6. Il Delegato SISTRI all'utilizzo del dispositivo elettronico:

- a) Registra i dati relativi ai rifiuti speciali pericolosi nel registro cronologico e nella scheda di movimentazione rifiuti in base alle specifiche formalizzate dal Produttore/Detentore, accedendo al sistema informatico attraverso proprie credenziali fornite all'atto dell'attivazione del dispositivo elettronico;
- b) È tenuto ad essere costantemente aggiornato in merito alle procedure informatiche collegate al funzionamento del sistema consultando il relativo sito internet di SISTRI e recependo le eventuali comunicazioni ricevute dal SPP-SCR;
- c) È tenuto a custodire in sicurezza il dispositivo elettronico e le credenziali di accesso al sistema;
- d) È tenuto, quando necessario, previo accordo con il Responsabile di struttura e con il SPP – SCR, a richiedere al sistema, relativamente all'Unità operativa di riferimento: la sostituzione del dispositivo a seguito di furto, smarrimento, danneggiamento; la duplicazione del dispositivo; l'attivazione di dispositivi aggiuntivi; la variazione dei nominativi dei delegati.

Art. 4 PECULIARITÀ DELL'ADDETTO LOCALE RIFIUTI (ALR)

1. L'incarico sarà attribuito ad una figura appartenente all'area Docente - Ricercatore o all'area Tecnico - Amministrativa o all'area delle Biblioteche e dei Servizi Generali.
2. Per strutture complesse l'incarico può essere esteso a più persone.
3. Qualora una struttura non provvedesse ad individuare e a nominare predetta figura, tale incarico sarà assegnato "ad interim" al vice direttore, principio sancito dal Consiglio di Amministrazione, in data 27/2/2002, approvando il regolamento per l'individuazione e la designazione degli addetti locali alla prevenzione.

Art. 5 NECESSITÀ FORMATIVE DELL'ALR

1. L'Addetto locale Rifiuti dovrà ricevere adeguata formazione da parte dell'Amministrazione.
2. La formazione fornita consisterà in:
 - a) 4 ore di formazione, con consegna del materiale informativo e didattico, sui seguenti argomenti: legislazione, regolamentazione interna, introduzione al ruolo, sistemi di comunicazione (formazione curata dal Servizio di prevenzione e protezione);
 - b) eventuale aggiornamento a seguito di mutate disposizioni normative, regolamentari e/o organizzative.

3. La partecipazione alla formazione è obbligatoria, gratuita ed il tempo occorso è da considerarsi come orario di servizio.
4. Nel corso della durata dell'incarico possono essere previsti momenti informativi e/o di aggiornamento organizzati in ambito istituzionale. Il tempo utilizzato per questa attività è da considerarsi, a tutti gli effetti, orario lavorativo.

Art. 6 DURATA DELL'INCARICO DELL'ALR

1. Le persone designate rimangono in carica per un periodo di tre anni.
2. L'incarico non ha vincoli di mandato e può essere ridesignato da parte del Produttore.

Art. 7 PECULIARITÀ E NECESSITÀ FORMATIVE DEL DELEGATO SISTRI

1. L'incarico sarà attribuito ad una figura appartenente all'area Docente - Ricercatore o all'area Tecnico - Amministrativa o all'area delle Biblioteche e dei Servizi Generali.
2. Il responsabile di struttura ha la possibilità di designare fino a tre delegati per Unità Locale.
3. Qualora non si provvedesse ad individuare e a nominare predetta figura, tale incarico sarà assegnato "ad interim" al vice direttore, principio sancito dal Consiglio di Amministrazione, in data 27/2/2002, approvando il regolamento per l'individuazione e la designazione degli addetti locali alla prevenzione.
4. Il delegato riceverà apposita consulenza dal SPP-SCR, informazione tramite il sito del SISTRI, corsi di formazione promossi da Enti e ditte specializzate.
5. Per quanto attiene alla responsabilità del delegato in relazione alla veridicità dei dati inseriti, si rimanda a quanto comunicato attraverso il sito SISTRI nella sezione "risposte alle domande frequenti del 6 maggio 2011": *<<La responsabilità per la veridicità dei dati inseriti nel Sistri mediante l'utilizzo del "Dispositivo USB" che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DM 18/2/2011, n. 52, grava sulla persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel "Dispositivo USB" afferisce alla sola attività di compilazione delle Schede Sistri, con la conseguenza che solo il non corretto inserimento nelle Schede Sistri dei dati trasmessi dalle altre strutture e funzioni dell'organizzazione aziendale che sono coinvolte nella gestione dei rifiuti, può comportare la responsabilità del Delegato per il "Dispositivo USB">>*.

Art. 8 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

1. Le persone designate assumono l'incarico in prima persona.
2. Le attività, di cui al presente regolamento, devono essere svolte nell'ambito dell'orario di lavoro dal soggetto designato, secondo quanto previsto dall'art. 3.5 e 3.6.

Art. 9 ONERI DEI PRODUTTORI

1. Gli oneri economici derivanti dalla attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore dei rifiuti.

Art. 10 CONVENZIONI CON ALTRI ENTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, la gestione dei rifiuti prodotti da Enti ospitati presso strutture universitarie, ai sensi e secondo le modalità previste da specifici contratti o convenzioni, sarà oggetto di appositi accordi tra l'Università e detti Enti.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano anche ai rifiuti prodotti dalle strutture universitarie locate presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria e Azienda USL, previo specifico accordo tra le parti.

Art. 11 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Le norme qui contenute potranno subire modifiche, sostituzioni o integrazioni in osservanza a direttive emanate in materia, in conseguenza di modifiche sostanziali di strutture, edifici e/o organizzazione del lavoro o a seguito di nuovi accordi fra le Rappresentanze Sindacali Unitarie, le Organizzazioni Sindacali e l'Amministrazione Universitaria.
3. Il presente regolamento sarà divulgato al personale interessato ivi compresi gli ospiti e gli studenti;
4. È pubblicato nel sito Internet di Ateneo;
5. Il presente Regolamento abroga integralmente, dopo la sua pubblicazione, il precedente regolamento emanato con D.D. del 06/05/2010, nr. 10311.

ARTICOLO 2. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all'Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.”

Modena, 05 maggio 2015
Prot. 8570

IL RETTORE
(prof. Angelo Oreste Andrisano)